



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

*Voce: Ricorso Straordinario -*

<b>Sommario:</b>	<b>Violazione principio alternatività. Mancato deposito Tribunale Amministrativo Regionale. Irrilevanza.</b>
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A, SS.RR., 16/6/2015 n. 787/2014, su ricorso straordinario 85.13.8
<b>Massima:</b>	Con riferimento all'individuazione del momento nel quale il ricorso amministrativo deve intendersi incardinato, deve ritenersi che con la notifica del ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., qualora esso non sia poi stato nel termine di legge depositato, sia giuridicamente azionato il "diritto di scelta" che l'art. 8 del d.p.r. n. 1191/1971 attribuisce ad ogni ricorrente, con la ineluttabile conseguenza che consumato tale diritto potestativo in favore del ricorso giurisdizionale, la successiva "proposizione" del ricorso straordinario avverso il medesimo atto viola il principio della "alternatività" tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale.
<b>Note</b>	Corte Costituzionale ord. n. 213 del 26.05.2005; CdS, Adunanza Plenaria, ordinanza n. 1 del 07.03.2011

**Redattore: MN**

